

6. RELAZIONE
SULL'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

I marciapiedi della nuova viabilità avranno una larghezza di 1,50 m e saranno eseguiti secondo l'indicazione di progetto.

Il dislivello, tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti non dovrà superare i 15 cm e dovranno avere pendenza massima del 5%, in modo da essere agibili da persone portatrici di handicap.

In prossimità degli attraversamenti stradali dovranno essere dotati di rampe di accesso di adeguata pendenza (non superiore al 15%).

Al fine di migliorare l'utilizzo dei percorsi pedonali, si dovrà prevedere continuità di materiale e di quota in corrispondenza degli accessi carrabili. Ove ciò non sia possibile, i suddetti percorsi, dovranno essere semi rialzati, cioè con altezza da 5 a 7 cm rispetto alla carreggiata.

Le tabelle ed i dispositivi segnaletici, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, saranno installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

Tutte le opere previste dovranno rispettare le norme previste dalla Legge 13/1989 e s.m.i. per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ogni 50 posti auto (o frazione di 50) sarà garantito un posteggio per i veicoli al servizio delle persone invalide detentrici dello speciale contrassegno. Tali posti auto saranno collocati in aderenza ai percorsi pedonali. I posti riservati disposti perpendicolarmente al senso di marcia, la larghezza del posto auto sarà maggiore o uguale a 3.20 m, in modo da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro o tra il veicolo e il marciapiede.

Tali parcheggi dovranno essere dotati di rampe di accesso ai marciapiedi con adeguata pendenza (non superiore al 15%).
